



Comune di Lacco Ameno

- Città Metropolitana di Napoli -



Piano Attuativo di utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Indice

TITOLO I

CAPO I – CONTENUTI

Art.1- OGGETTO.....	pag.4
Art.2- DEFINIZIONI.....	pag.4
<u>CAPO II – CRITERI GENERALI</u>	
Art.3- INTERVENTI IN ZONE VINCOLATE.....	pag.7
Art.4- SOSTENIBILITA' AMBIENTALE.....	pag.7
Art.5- ACCESSIBILITA' E BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	pag.8
Art.6- RECINZIONI E BARRIERE VISIVE.....	pag.9
Art.7- INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO.....	pag.10
Art.8 – MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEI MANUFATTI.....	pag.10
Art.9 – CHIOSCHI E DEHORS.....	pag.10
Art.10- DISPOSIZIONI COMUNI.....	pag.11

TITOLO II

CAPO I – CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (CDM)

Art.11 – CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.....	pag.13
Art.12 – RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.....	pag.14
Art.13– RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA TURISTICO RICREATIVA.....	pag.15
Art.14 – CAUZIONI.....	pag.17
Art.15 – VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.....	pag.17
Art.16 – REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.....	pag.17
Art.17 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE.....	pag.17
Art.18 – LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE.....	pag.18
Art.19 – DIRITTI DI ISTRUTTORIA.....	pag.18
Art.20 – AUTOTUTELA.....	pag.18
Art.21 – VIGILANZA.....	pag.18

TITOLO III

CAPO I – UTILIZZO AI FINI TURISTICO RICREATIVI DEL DEMANIO MARITTIMO

Art.22 – SPIAGGIA LIBERA.....	pag.20
Art.23 – SPIAGGIA LIBERA (PET FRIENDLY).....	pag.21
Art.24 – STABILIMENTI BALNEARI.....	pag.21
Art.25 – CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI.....	pag.22
<u>CAPO II – DISCIPLINA DEGLI AMBITI OMOGENEI DI INTERVENTO</u>	
Art.26 – AMBITI OMOGENEI DI INTERVENTO.....	pag.23
Art.27 – FUNDERA.....	pag.23
Art.28 – CAPITELLO.....	pag.24
Art.29 – LITORALE FUNGO.....	pag.25
Art.30 – REGINA ISABELLA.....	pag.26
Art.31 – VARULO.....	pag.27
Art.32 – COSTONE MONTE VICO.....	pag.27
Art.33 – SAN MONTANO.....	pag.27

CAPO III – NORME FINALI

Art.34 – ADDIZIONALE REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI.....	pag.28
Art.35 – ORDINANZA BALNEARE – STAGIONALITA'.....	pag.28
Art.36 – DISCIPLINA DEI PREZZI.....	pag.28

Art.37 – OBBLIGHI E DIVIETI.....	pag.29
Art.38 – VIGILANZA E SANZIONI.....	pag.29
Art.39 – NORME FINALI.....	pag.30

TITOLO I

CAPO I – CONTENUTI

Art.1 - OGGETTO

1. Per il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e della lettera l), comma 2, art. 105, D.Lgs. 112/98, i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo;
2. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità e al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi;
3. I Comuni costieri competenti per territorio, nella predisposizione dei propri Piani Attuativi di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo (PAD) e nell'esercizio delle funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale, sono tenuti a conformarsi alle norme regolamentari stabilite dalla Regione con il PUAD;
4. La seguente normativa disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, stralciando dal presente l'ambito portuale, la cui area è stata definita nell'ambito dell'Atto di Delimitazione e di Regolamentazione delle attività e destinazioni d'uso delle aree demaniali marittime di cui N.O. della Regione Campania prot. n. 0221959 del 03.05.2024.
5. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli artt.822 del codice civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione;
6. Il tratto territoriale rientrante nelle competenze della gestione del Comune, con esclusione delle aree demaniali marittime identificate nell'elenco allegato al D.P.C.M. 21 dicembre 1995, è individuato nella cartografia del redigendo PAD per l'utilizzazione delle aree demaniali marittime.

Art.2 - DEFINIZIONI

Ai fini di una corretta interpretazione della disciplina e degli elaborati del PUAD, si definisce:

1. **Battigia:** la prima fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in 5 metri lineari dal limitare del mare, eccezionalmente ridotti a 3 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica ovvero nel caso in cui la profondità dell'area concessa sia inferiore a metri lineari 20,00;
2. **Fronte Mare:** lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione;
3. **Arenile:** la fascia di profondità variabile successiva alla battigia, parallela al mare, estesa fino alla dividente demaniale;
4. **Soggiorno all'ombra:** fascia di arenile destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;

5. **Stabilimenti balneari:** strutture, poste di norma su aree oggetto di concessione demaniale marittima, attrezzate per la balneazione ed eventualmente dotate di annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative;
6. **Spiaggia libera:** area demaniale marittima idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico;
7. **Spiaggia libera attrezzata:** area demaniale marittima ad uso libero e gratuito, per la quale è prevista la possibilità di affidare l'erogazione di servizi a pagamento legati alla balneazione ulteriori rispetto a quelli minimi gratuiti previsti, quali pulizia, sorveglianza, salvamento e servizi igienici, da computare nel 30% delle aree di libera e gratuita fruizione. Le strutture funzionali all'offerta dei detti servizi ulteriori potranno essere collocate solo su area in concessione, limitatamente allo spazio occupato dalle stesse. Le attrezzature offerte a pagamento non possono, in alcun caso, essere preinstallate, bensì posizionate solo al momento della richiesta da parte dei fruitori, pena l'erogazione delle sanzioni previste all'art. 34;
8. **Servizi di spiaggia:** l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, ufficio del gestore, cabine, spogliatoi, servizi igienici, tende, capanne, servizi di ristorazione, bar o chioschi o ogni altro servizio assimilabile;
9. **Servizi minimi di spiaggia:** servizi obbligatori da garantire con specifico riferimento alla tabella A allegata al PUAD (1 stella marina);
10. **Area scoperta:** trattasi, in primo luogo, degli arenili in quanto tali, e comunque delle superfici libere da qualsiasi edificazione, ovvero delle aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppino volumetria utilizzabile o praticabile. Ovviamente, le piattaforme o i piazzali sono considerate aree scoperte solo se suscettibili di autonomo e separato utilizzo; laddove, invece, gli stessi siano contigui o asserviti ad opere amovibili o inamovibili oggetto di specifico utilizzo, non sono considerate aree scoperte;
11. **Concessione demaniale marittima, di seguito denominata anche CDM:** il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
12. **Attività turistico ricreative:** le attività indicate nell'art. 01, lett. da a) ad f) del D.L. n. 400/1993 convertito in L. 494/1993, più precisamente:
 - a) gestione di stabilimenti balneari;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - c) noleggio d'imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

13. **Ambito Omogeneo di intervento:** la porzione di fascia costiera per la quale vanno definite specifiche tipologie di interventi e modalità di utilizzazione;

14. **Opere ed impianti di facile rimozione:** sono quegli impianti, manufatti, opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari, come quelle costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero in conglomerato cementizio prefabbricato, o in acciaio, o in legno, o con altro materiale leggero, così come definito dalla Circolare 2007/7162/DAO del 21/02/2007 e dalla Circolare n.120/2001 del Ministero dei trasporti e della Navigazione. Possono sostanzarsi, ad esempio, in:

- strutture prefabbricate leggere realizzate su piattaforma di cemento armato amovibile (incernierato) o appoggiate con calcestruzzo in basamento amovibile;
- strutture prefabbricate leggere appoggiate sul suolo o interrate;
- opere, impianti e manufatti diversi da prefabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di strutture;
- opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi.

Per essere qualificate amovibili, le fondazioni, qualora non superino il piano di campagna, e comunque l'intera struttura debbono essere recuperabili e riproponibili altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto.

15. **Opere di difficile rimozione:** sono quegli impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità, in riferimento alle circolari predette. Possono sostanzarsi, ad esempio, in:

- costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;
- costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;
- opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni.

16. **Pertinenze demaniali:** ai termini dell'articolo 29 del Codice della Navigazione, sono le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale. Sono quindi, di norma, opere ed impianti di difficile rimozione già acquisiti alla proprietà del pubblico demanio.

CAPO II – CRITERI GENERALI

Art.3 – INTERVENTI IN ZONE VINCOLATE

1. Ogni intervento o proposta di utilizzazione di una zona del demanio marittimo deve essere letto in relazione alla vincolistica che impatta su di essa.
2. La valutazione delle interazioni della proposta di utilizzazione della zona con il vincolo gravante su di essa viene valutato dall'Amministrazione che tutela il vincolo, all'interno della fase istruttoria, ed espressa con il parere/nulla osta/assenso comunque denominato previsto dalla legge di settore.

Art.4 – SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

1. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti devono essere eco-compatibili, di facile rimozione e sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa tirrenica, facendo ricorso prioritariamente a:
 - a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
 - b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie rinnovabili come da disposizioni dell'art.75 del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale;
 - c) sistemi di bio-fitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali, nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
 - d) materiali eco-compatibili e/o provenienti da processi di riciclo certificato, quali lapidei di tipo tradizionale, l'argilla, il legno, il sughero.
2. Nel rilascio di nuove CDM sono ammesse esclusivamente le richieste che prevedono la realizzazione di opere e strutture non fisse e facilmente rimovibili.
3. Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio ambientale e paesaggistico non sono ammessi interventi che possano arrecare danni all'equilibrio ecologico del sito.
4. L'uso di mezzi meccanici per la pulizia degli arenili è vietato nei mesi di nidificazione di specie protette da direttive europee, leggi nazionali e regionali e comunque assoggettato all'istituto della comunicazione dell'intervento.
5. I titolari delle concessioni di aree demaniali interne a Parchi Nazionali, Regionali, Aree Marine Protette ed altre tipologie di territori sottoposti a tutela devono esporre ben evidenti agli utenti all'ingresso e sulla spiaggia, apposita cartellonistica indicante la normativa vigente, la perimetrazione/zonazione e le regole da rispettare. La stessa cartellonistica deve essere posta dal Comune ed enti gestori anche sui tratti di spiaggia libera o spiaggia libera attrezzata.

Art.5 – ACCESSIBILITA' E BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Le concessioni demaniali devono rispettare la normativa in materia di barriere architettoniche e l'offerta di servizi accessibili a persone con disabilità, in linea con le disposizioni dell'art.93 del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale. In particolare, la sistemazione delle aree del demanio marittimo concesse a qualunque scopo, così come gli arenili e le aree limitrofe, devono garantire la "visitabilità" degli impianti ai sensi del Decreto Ministeriale del 14/06/1989 n. 236, di attuazione della legge n. 13 del 09/01/1989 e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di coloro che, per qualsiasi causa, abbiano ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale in forma permanente o temporanea (portatori di handicap). Qualora sussistano oggettivi impedimenti all'adeguamento per la completa eliminazione delle barriere architettoniche, deve essere assicurato un adeguato percorso alternativo contestualmente all'intervento. Inoltre ai sensi della L. n. 13/89 e del Capo III – Parte II del D.P.R. n. 380/2001, le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio, sono parimenti assimilate alla manutenzione straordinaria mentre quelle che alterano la sagoma (quali ad esempio ascensori esterni) sono assimilate ad opere di nuova costruzione e per questo necessitano del Permesso di costruire.
2. La collocazione dei varchi necessari per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia deve essere garantito mediante la previsione, compatibilmente con l'orografia dei luoghi e del sistema urbano, di percorsi di accesso almeno ogni 200 m lineari di fronte mare, prioritariamente al di fuori delle concessioni e, ove non possibile, all'interno delle stesse. I varchi non devono essere posizionati in zone di rilievo naturalistico, e/o nelle aree dunali; dove questo non sia possibile sono impostati in modo tale da non danneggiare la flora e la fauna ovvero l'ecosistema. Per particolari esigenze derivanti dall'orografia dei luoghi, i percorsi di accesso al mare sono accorpati prioritariamente, ove possibile, nelle aree non in concessione. Eventuali deroghe possono essere autorizzate sulla base delle peculiarità di ogni singolo luogo, opportunamente documentate ed idonee a comprovare le particolari condizioni dell'area costiera, le quali impediscono di rispettare gli indirizzi descritti.
3. Per le aree formate da sabbia, ghiaia o ciottoli, i percorsi pedonali hanno una larghezza non inferiore a 1,5 metri lineari. I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiali di facile rimozione e garantiscono un facile accesso al mare nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,5 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma ed al numero di fruitori che permette di accogliere.
4. I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione.

5. Gli accessi al mare devono risultare chiaramente individuabili anche dal punto di vista visivo, mediante cartellonistica in cui viene esplicitato che l'accesso alla battigia è libero e gratuito.
6. Nella fascia della battigia parallela al mare, è vietata la sosta e la presenza di attrezzature ed oggetti di ogni tipo che compromettano il libero transito fatti salvi i mezzi di soccorso.

Art.6 – RECINZIONI E DELIMITAZIONI

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; lo sportello unico, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a. Con muro pieno di altezza massima di ml 2,50 in centro storico o nelle aree di pertinenza degli edifici classificati beni culturali ed ambientali allorquando, ad insindacabile giudizio dello sportello unico, sentita la commissione edilizia, si trovino in un contesto ambientale adatto;
 - b. Con muretto o cordolo di altezza massima di ml 0,80 sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di ml 2,50;
 - c. Con siepi mantenute ad una altezza massima di ml 2,50 con il rispetto delle distanze e delle modalità di manutenzione prescritte dal Codice Civile;
 - d. Con cancellata metallica di altezza massima di ml 2,50.
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva o in caso di edifici storici o classificati beni culturali ed ambientali la cui tipologia architettonica lo richieda.
5. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni del tipo c) o d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spicco dei muri medesimi.
6. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a ml 2,50 ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade);
7. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
8. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

9. Al fine di non costituire una barriera visiva le delimitazioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza non superiore a metri 1,50, devono prevedere almeno 35 cm liberi dal livello della sabbia e sono realizzate con materiali eco-compatibili, come il legno e la corda, assolvendo anche ad un ruolo di sicurezza. Sono vietati blocchi, pannelli coprenti in qualsiasi materiale, reti metalliche, reti in plastica o in materiali non biodegradabili, filo spinato o assimilabili.
10. Le delimitazioni si interrompono a 5 metri dalla battigia e ove previsto a 3 m dalla stessa.

Art.7 – INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO

1. Il territorio di **Lacco Ameno** presenta tratti di costa alta e frastagliata, caratterizzati da costoni rocciosi e calette naturali, spesso in prossimità di concessioni demaniali, che per essere resi fruibili dalla collettività necessitano di interventi di sistemazione e messa in sicurezza dei versanti, mediante opere di consolidamento e di ingegneria naturalistica, nel rispetto delle peculiari caratteristiche paesaggistiche del sito. Tale obiettivo può essere conseguito mediante interventi da realizzarsi, all'interno e in prossimità delle aree oggetto di concessione, mediante investimenti e iniziative dei concessionari che, a titolo esemplificativo, mirino a:
 - a) garantire la protezione e la salvaguardia del patrimonio ambientale;
 - b) favorire lo sviluppo del territorio e dell'economia locale (es. infrastrutture pubbliche, progettazione e realizzazione di nuovi accessi pubblici all'arenile e s.m.i.);
 - c) tutelare da fenomeni di erosione marina il litorale, le aree in concessione e le opere pubbliche limitrofe alle stesse, mediante la realizzazione di opere di difesa costiera, attività di monitoraggio, aggiornamento e manutenzione.

Art.8 - MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEI MANUFATTI

1. I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del RUEC comunale.
2. Dovrà privilegiarsi, in ogni caso, l'uso di materiale ecocompatibile e/o proveniente da processi di riciclo certificato.
3. E' ammissibile l'introduzione, sulla base di argomentate valutazioni progettuali e compositive, di soluzioni tipologiche e morfologiche, tanto dal punto di vista compositivo, quanto sotto l'aspetto costruttivo, tecnologico, e dell'impiego dei materiali, di tipo innovativo, specie al fine del perseguimento di soluzioni costruttive ambientali sostenibili e volte al contenimento del consumo energetico, tanto nella fase costruttiva quanto in quella di esercizio.

Art.9 – CHIOSCHI E DEHORS

1. I chioschi ed i dehors sono strutture temporanee, sia a carattere estivo sia a carattere invernale, facilmente

rimovibili, che delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.

2. Essendo destinati a far fronte a specifiche esigenze temporanee dei pubblici esercizi, i chioschi ed i dehors non devono comportare modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano.
3. I chioschi ed i dehors possono essere:
 - Aperto: lo spazio è occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto;
 - Delimitato: lo spazio è occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
 - Coperto: il manufatto è coperto mediante un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto.
4. La realizzazione di queste strutture, ferme restando tutte le normative di settore da applicare e le autorizzazioni amministrative ed i pareri da conseguire (es. autorizzazione paesaggistica, igienico/sanitaria, parere strade e viabilità, ecc.), è soggetta al rilascio di idoneo titolo abilitativo.
5. Il Comune dovrà dotarsi di apposito "Regolamento per l'installazione di chioschi e dehors annessi a pubblici esercizi"; fino all'attuazione di detto regolamento le suddette strutture dovranno rispettare i seguenti criteri e parametri:
 - Le dimensioni planimetriche dovranno essere congrue alle necessità dei pubblici esercizi;
 - Potrà essere realizzata una pedana anche al fine di pareggiare eventuali dislivelli del terreno; tale pedana dovrà comunque essere aderente al predetto filo per evidenti motivi di sicurezza;

Art.10 – DISPOSIZIONI COMUNI

1. Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione per fini turistico-ricreativi, la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o di altri manufatti, opere e strutture di svago e bar o abbellimento necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali gazebi, maxi ombrelloni, campi da gioco senza recinzioni, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, e più in generale le opere previste dalla circolare 120/2001 del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, sono consentiti sull'area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario al comune competente, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione.

Tra le opere che possono essere installate, previa comunicazione, sono comprese oltre a quelle su esposte e riportate nelle circolari, purché realizzate in materiali di facile rimozione, anche le seguenti opere:

- docce e servizi igienici, spogliatoi, piccoli bar o buvette, depositi per attrezzi e materiali per servizi di balneazione, direzioni per servizi spiaggia ed amministrazione, presidi di pronto soccorso, casotto per

guardiano, ed in generale ogni piccola costruzione, realizzata con materiali eco-compatibili e di facile rimozione, necessaria per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità o ampliare l'offerta turistico ricettiva. Tali strutture devono essere rimosse a fine stagione ripristinando lo stato dei luoghi;

2. pedane e percorsi costituiti da elementi modulari completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non rechino danno permanente al suolo, e siano realizzati con soluzioni tecniche atte a contrastare i fenomeni di erosione. Il materiale utilizzato, se di legno, deve essere trattato in modo da risultare ignifugo, levigato e privo di schegge e tale da garantire l'utilizzo delle pedane e dei percorsi in sicurezza. All'interno delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime sono esposte in maniera ben visibile:
 - a) la segnalazione d'inizio di attività;
 - b) le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente;
 - c) le ordinanze delle autorità competenti relative all'uso degli arenili;
 - d) un avviso sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;
 - e) una tabella recante, gli orari praticati, i servizi offerti e le tariffe applicate al pubblico;
 - f) eventuali comunicazioni istituzionali della Regione e/o del comune;
3. Le comunicazioni devono essere correlate da idonea rappresentazione grafica, progetto e perizia tecnica asseverata, fotografie-ante intervento. Inoltre successivamente al montaggio delle strutture devono essere trasmessi al settore demanio le dichiarazioni di corretto montaggio, di collaudo e verifica a firma di tecnico abilitato (ingegnere, ecc. ecc.) e fotografie post-intervento nonché i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.
4. Le rampe delle scale avranno larghezza delle rampe non inferiore a ml 1,20. La profondità del pianerottolo di riposo sarà pari alla larghezza delle rampe con un minimo di ml 1,20; Le norme di cui al presente comma non si applicano a scale di accesso ai lastrici solari e ai vani tecnici e a scale che non costituiscano parte comune e non siano d'uso pubblico; in quest'ultimo caso la profondità dei pianerottoli di riposo non potrà essere inferiore alla larghezza delle rampe e la profondità dei pianerottoli di piano non potrà essere inferiore a ml 1,20 o a ml 1,50 se costituiscono piattaforma di distribuzione di ascensori o piattaforme elevatrici. È consentita la deroga alle norme del presente comma nella ricostruzione di scale esistenti o per l'inserimento di impianti elevatori in edifici esistenti, qualora, per ragioni di spazio, non fosse possibile l'adeguamento. In ogni caso la larghezza delle rampe delle scale non potrà essere inferiore a cm 80.
5. I corridoi di disimpegno devono avere larghezza minima netta pari a ml 1,20; fanno eccezioni i corridoi a servizio esclusivo di cantine, vani tecnici, ecc. per i quali la larghezza minima è demandata alla scelta progettuale fatto salvo il rispetto di eventuali normative di settore. È ammessa la presenza di sporgenze localizzate che riducano la larghezza a non meno di ml 1,00. Per interventi su edifici esistenti alla data di

approvazione del presente regolamento (con esclusione di interventi di ristrutturazione edilizia che prevedano l'abbattimento e ricostruzione) tale larghezza può essere ridotta a ml 1,00.

6. Per la realizzazione di pergolati, tende, e altri sistemi ombreggianti le strutture dovranno essere realizzate esclusivamente in legno o acciaio (compreso le coperture delle tettoie) e gli elementi ombreggianti saranno costituiti esclusivamente da teli di colore chiaro. Nel rispetto delle normative vigenti si prevede la realizzazione di tettoie, anche con coperture costituite da pannelli fotovoltaici.
7. I contenitori della raccolta differenziata devono essere schermati da siepi o idonee pannellature e comunque tali da garantire il decoro della zona.
8. Gli apparati tecnologici posti all'esterno degli edifici, in generale, devono essere installati nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo ed ambientale e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, eventualmente anche adottando finiture che diano un risultato di tipo mimetico. Lo stesso dicasi per i relativi elementi accessori, di adduzione, di captazione e di espulsione, come pure per le radio-antenne della telefonia cellulare. In base al suddetto criterio, ogni volta che sia possibile, è preferibile adottare soluzioni di tipo centralizzato e/o unificato e comunque installando apparecchi che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici; ciò vale, in particolare, per gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione e di ricezione radiotelevisiva. La installazione degli impianti tecnologici di cui al presente articolo resta subordinata alla preventiva acquisizione dei necessari titoli abilitanti previsti da normative generali e di settore, ed in particolare dal D.Lgs.42/2004 e dal D.P.R.31/2017.
9. Per l'estetica delle facciate, caratteristiche delle coperture dei manufatti e l'illuminazione pubblica/privata si rimanda alle prescrizioni degli artt.77, 78, 79, 81 e 82 del Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale.

TITOLO II

CAPO I – CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (CDM)

Art.11 – CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

1. La Concessione è un provvedimento amministrativo con cui l'Amministrazione Comunale concede per il periodo di tempo determinato dalla legge l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per finalità conformi al Regolamento per l'utilizzazione delle aree demaniali marittime o PUA e agli strumenti urbanistici vigenti. La concessione può comunque avere durata superiore, su richiesta del concessionario ed in relazione all'entità dell'investimento proposto, previa istruttoria condotta dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Lacco Ameno di concerto con i competenti uffici periferici dell'Agenzia del Demanio.
2. L'atto è acquisito al protocollo generale dell'Ente ed è registrato presso l'Agenzia delle Entrate di competenza, ai sensi del D.P.R. 131/1986, con spese a carico del concessionario.

3. In qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente interviene il responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo.
4. Il concessionario interviene direttamente o a mezzo d'idoneo procuratore.
5. Copia dell'atto completo degli eventuali estremi di registrazione è inviata e/o consegnata dal concessionario all'ente gestore.
6. Il procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima deve concludersi entro 180 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dalla seguente disciplina.
7. Nell'atto di concessione devono essere indicati:
 - l'ubicazione, l'estensione, i confini, ed un rilievo planimetrico delle aree e delle strutture oggetto della concessione, che indichi l'esatta localizzazione degli stessi;
 - lo scopo e la durata della concessione;
 - la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tal esecuzione;
 - le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
 - il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione;
 - la cauzione;
 - le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
 - le generalità e il domicilio del concessionario;
 - le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.
8. All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.
9. Nelle concessioni di minore importanza sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore importanza della concessione.

Art.12 – RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

1. Le procedure per l'affidamento e la durata delle concessioni sono fissate sulla base della norma nazionale di comparto, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità.
2. Negli avvisi pubblici si terrà in particolare riguardo la qualificazione dell'offerta turistica, lo sviluppo dell'occupazione, l'applicazione della normativa in materia di accessibilità.
3. Le domande di nuova concessione contengono le generalità complete del richiedente, la sede legale e la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA.
4. Il Comune verifica la coerenza delle domande per il rilascio di nuove CDM con il PAD, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Verifica, altresì, che la CDM possieda i requisiti obbligatori previsti nell'allegata Tabella A – “Requisiti per classificazione degli stabilimenti balneari. Restano ferme eventuali casistiche di deroga motivate, da ammettersi esclusivamente in ragione delle peculiari condizioni geomorfologiche e territoriali dei luoghi, da valutarsi puntualmente caso per caso nell'ambito della pianificazione e delle procedure autorizzative competenti.

Art.13 – RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA TURISTICO-RICREATIVA

1. Le aree concedibili, o che si dovessero rendere tali, per le quali il piano di cui al comma precedente preveda la concessione, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica. A tal proposito il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà all'emanazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 (in G.U. 14/11/2024, n. 267), di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4 del predetto decreto, che definisca in linea generale:

- le aree disponibili e le tipologie d'intervento assentibili;
- le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
- il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
- i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario.

Il suddetto bando dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e a quello della Capitaneria di Porto, per estratto nel BURC, e pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune;

2. Per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, il bando dovrà essere pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando.
4. Nel novero delle concessioni turistico ricreative ex art. 01 comma 1 lettera d) del D.L. 400/93, convertito in L. 494/93, rientrano anche utilizzazioni diverse dallo stabilimento balneare e dalla SLA.
5. La superficie da assentire in concessione per altri scopi turistico ricreativi, è quella risultante dalla individuazione dei diversi lotti nelle planimetrie allegate e/o a quanto specificatamente previsto dal Piano.
6. Tra le concessioni per altri scopi turistico ricreativi, rientrano le concessioni per posa tavoli e sedie, con dehors, a servizio di strutture ricettive limitrofe, nei limiti dimensionali e di consistenze previste dal relativo Regolamento comunale.
7. Le opere realizzate in virtù delle concessioni per altri scopi turistico ricreativi possono permanere tutto l'anno così come è consentito lo svolgimento delle attività ivi autorizzate, a condizione che non vi siano rischi legati alle dinamiche meteo marine da attestarsi con apposita relazione tecnico specialistica.
8. La domanda di concessione, oltre alle generalità complete del richiedente e, in caso di rinnovo, gli estremi della precedente concessione, deve tassativamente indicare:
 - a) Codice fiscale del richiedente (o partita IVA in caso di società);
 - b) Lo scopo della concessione, secondo le fattispecie previste dalla Legge n.494/93;
 - c) Inoltre alla stessa domanda vanno allegate:

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del concessionario, del titolare / legale rappresentante p.t. dell'impresa concessionaria;
- Certificato della Camera di Commercio, solo in caso di società soggette a tale obbligo, con in calce la dicitura circa l'insussistenza di procedure concorsuali e di motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia, nonché indicazione della specifica attività d'impresa;
- Atto costitutivo o statuo (solo per Enti/Associazioni);
- Domanda in bollo da €16,00 unitamente a modello informatico SID;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 a firma del legale rappresentante, attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna; di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della <non menzione> o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, ovvero l'elencazione di tali sentenze; inoltre attestante la mancanza di procedimenti penali in corso;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- Dichiarazione di non versare in alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, di non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma, e di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle P.A. per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
- Dichiarazione di accettazione della clausola per la quale tutte le spese eventualmente necessarie tanto per l'effettivo conseguimento del possesso delle aree interessate dalla rilascianda concessione quanto per la rimessione in pristino stato delle medesime ai fini dell'effettivo godimento della concessione, sono a carico dell'aggiudicatario, con facoltà di recupero in danno dell'obbligato e con esclusione di ogni responsabilità in capo al comune;
- Attestazione di avvenuto versamento diritti di istruttoria, nelle modalità ed in misura indicata dall'amministrazione comunale.
- Autorizzazione Doganale, prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 141/2024, ove necessaria, e comunque prima del rilascio definitivo della concessione;
- Relazione tecnico illustrativa sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi;
- Planimetria dell'area interessata, in scala adeguata, sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di riferimento, da cui si evinca la collocazione dell'area/manufatti da realizzare con il sistema di coordinate GAUSS-BOAGA;

- Elaborati grafici quotati, in scala adeguata, comprendenti aree, piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare o già presenti sull'area richiesta, sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi;

L'Ente si riserva di chiedere ulteriori integrazioni documentali compreso, in caso di rinnovo della concessione, l'eventuale certificato di idoneità statica degli immobili e manufatti che insistono sui beni assentiti.

Art.14 – CAUZIONI

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione, a norma dell'articolo 47 lettera d) del codice della navigazione.
2. In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.

Art.15 – VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

1. Le variazioni al contenuto della CDM riferite alle opere o alle modalità di esercizio sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria. Se le variazioni hanno carattere non sostanziale, come nei casi di erosione o ripascimento naturale degli arenili, esse possono essere assentite con atto autorizzativo, nel rispetto dell'articolo 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, fermo restando le autorizzazioni, ai sensi del combinato disposto dall'art.109 del decreto legislativo 152 del 2006 e art.21 della legge 179 del 2002.
2. Il concessionario, nei limiti di quanto disposto dall'art.45 bis del Codice della Navigazione, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione o parte di essa.

Art.16 – REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'art. 42 Cod. Nav. con provvedimento del Comune competente per territorio. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
2. Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'art. 47 Cod. Nav. Prima di emettere il provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per trasmettere deduzioni difensive.

Art.17 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

In caso di rinuncia alla concessione il titolare dovrà presentare apposita comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo con apposito Modello nonché trasmettere la dichiarazione relativa all'avvenuta estinzione di ogni

obbligazione passiva, nei confronti dell'Erario e della Regione Campania (canone demaniale e addizionale regionale), connessa al titolo concessorio.

Art.18 – LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

1. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, per speciali e sopravvenuti motivi d'interesse pubblico o altra motivata esigenza.
2. Il provvedimento indica, ove prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
3. Qualora non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo procede alla revoca del provvedimento stesso.
4. Durante il periodo di sospensione il concessionario mantiene il diritto alla concessione, che, a domanda, viene prorogata per un periodo uguale a quello della sospensione ovvero termina alla scadenza prefissata con il rimborso della quota parte del canone pagato per il periodo corrispondente al mancato esercizio della concessione.

Art.19 – DIRITTI DI ISTRUTTORIA

1. Le spese d'istruttoria sono poste a carico del richiedente.
2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese d'istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate dall'Amministrazione Comunale di Lacco Ameno.
3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento dell'importo corrispondente.
4. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese d'istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

Art.20 - AUTOTUTELA

1. Al fine della tutela dei beni demaniali individuati all'articolo 1, in presenza di abusi o violazioni delle vigenti disposizioni in materia, si procede in via amministrativa intimando, con provvedimento espresso, da notificarsi ai soggetti interessati, il ripristino della situazione di diritto o di fatto.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 indica i successivi interventi dell'Amministrazione volti comunque ad assicurare la tutela dei beni demaniali in caso d'inosservanza dell'intimazione da parte dei destinatari del provvedimento stesso.

Art.21- VIGILANZA

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal Comune territorialmente competente. Il Comune può effettuare sopralluoghi e controlli a mezzo del personale del Settore di Polizia Municipale.
2. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione siano state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, o in assenza di relativa comunicazione, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

In virtù delle competenze conferite ai comuni dall'art. 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, in materia di “concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione”, gli enti locali esercitano i poteri di vigilanza e controllo, già esercitati dalla Regione ai sensi degli articoli 1, comma 2, 158 e 159, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e svolgono attività di polizia amministrativa.

Rientrano in particolare nella competenza di vigilanza e controllo del Comune le seguenti fattispecie d'infrazione:

- uso dell'area in concessione difforme da quello assentito (ad esempio un'area concessa ad uso parcheggio utilizzata a campeggio);
- realizzazione abusiva, all'interno della stessa area in concessione, di opere di facile rimozione, non previste nel titolo concessorio;
- occupazione senza opere (ad esempio con ombrelloni e sdraio) di una superficie superiore a quella autorizzata con il titolo concessorio;
- mancata realizzazione delle opere previste nel titolo concessorio;
- abusiva sostituzione di terzi nel godimento della concessione;
- inadempienza agli obblighi fissati nell'atto di concessione o imposti da leggi o regolamenti;
- uso non continuato o cattivo uso della concessione;
- intralcio all'accessibilità e alla visitabilità delle strutture.

Di contro, non essendo oggetto di conferimento, competono all'Autorità Marittima i provvedimenti in autotutela qualora gli eventuali abusi:

- incidano sui limiti del demanio marittimo (ad esempio quelli perpetrati da privati che traslando il confine della propria proprietà, ubicata immediatamente a ridosso del demanio marittimo, o realizzando opere su tale fascia, alterano i limiti effettivi del demanio stesso);
- abbiano comportato o possano comportare la realizzazione abusiva d'impianti, manufatti ed opere da parte di non concessionari;

- in ogni caso in cui sia ravvisabile un pregiudizio all'integrità del demanio marittimo.

Restano in capo alla Capitaneria di Porto, oltre alle funzioni di polizia marittima connesse con le competenze relative alla tutela dei pubblici usi del mare, le funzioni di vigilanza sul rispetto dell'art. 54 del Codice della Navigazione (occupazioni e innovazioni abusive da parte di non concessionari), in quanto si configurano come operazioni di polizia giudiziaria, non conferita ai Comuni.

TITOLO III

CAPO I – UTILIZZO AI FINI TURISTICO RICREATIVI DEL DEMANIO MARITTIMO

Art.22 - SPIAGGIA LIBERA

1. Area demaniale marittima non data in concessione, idonea alla balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
2. Le concessioni demaniali limitrofe contengono prescrizioni tese a garantire quanto previsto dalla normativa vigente, come specificato al capoverso successivo.
3. Per una fascia limitrofa alle concessioni esistenti, nella misura determinata in base alle specificità dei luoghi e così come disciplinato all'interno dei titoli concessori, gli oneri di guardiana, pulizia e salvataggio, o altri oneri/servizi, dovranno essere assicurati dagli stessi concessionari. La pulizia dovrà essere assicurata dai medesimi per l'intera annualità.
4. Nelle spiagge libere deve essere garantito quanto disposto in merito dalle autorità competenti e quanto di seguito specificato:
 - a) deve essere garantito il pieno godimento della costa nei suoi usi più tradizionali, legati unicamente alla fruizione delle spiagge e del mare;
 - b) la spiaggia deve essere dotata di contenitori per la raccolta dei rifiuti, opportunamente dimensionati e collocati almeno uno ogni 20 m. di fronte;
 - c) è consentita l'installazione di servizi igienici e docce pubbliche ad uso gratuito;
 - d) sono sempre consentite attività di carattere scientifico e di ricerca, purché non limitino l'uso pubblico del litorale e del mare;
 - e) dove non è previsto il servizio di salvamento deve essere collocata apposita cartellonistica che segnali l'area come non sicura per la balneazione.
5. Nelle spiagge libere è vietata in assoluto l'organizzazione occasionale ed episodica di eventi, gare sportive, feste, fiere, etc., sia ad organizzazione pubblica che privata, previa preliminare valutazione caso per caso dell'evento proposto e formale autorizzazione/concessione/ordinanza/nulla osta, a seconda dei casi. Tutte le attività di pulizia arenile, apprestamenti per la sicurezza, etc., saranno poste in caso all'organizzatore anche con l'imposizione di apposite polizze assicurative se l'evento lo richiede.

6. E' possibile regolamentare specifici tratti di spiaggia libera per adibirli al pubblico ed indiscriminato uso della collettività per specifici usi pubblici del mare (ad esempio sport, animali di affezione, etc.).
7. Gli obblighi relativi alla sicurezza alla balneazione nelle spiagge libere sono disciplinati con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lacco Ameno.

Art.23 – SPIAGGIA LIBERA (PET FRIENDLY)

1. E' prevista, ai sensi dell'art.3 del PUAD regionale, l'individuazione specifica di un'area libera in cui sia consentita la presenza di animali di affezione, sorvegliati ed accuditi dai rispettivi accompagnatori per l'intera permanenza all'interno della medesima area. In tal caso, dovrà essere adottato ogni utile ed opportuno accorgimento per salvaguardare l'incolumità dei cittadini e la balneazione pubblica, assicurando il rispetto e la cura degli animali e le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
2. In tale zona è prevista, oltre a quanto riportato dal precedente articolo, l'installazione di dispensatori di acqua e bidoni con coperchio per il deposito di deiezioni nonché è consentita l'installazione di servizi di pulizia e doccia per gli animali.

Art.24 – STABILIMENTI BALNEARI

1. Ai fini del presente regolamento sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del mare, attrezzate per la balneazione, ed eventualmente dotate di annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative e sportive.
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature complementari per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
3. Sono ammesse attività di noleggio pedalò, canoe, pattini e similari. L'area occupata da tale attività deve essere ben delimitata e deve essere esattamente prevista e dettagliatamente individuata nell'atto concessorio.
4. Le concessioni demaniali potranno prevedere l'offerta di forme di turismo culturale, connesso alla fruizione dei beni paesaggistici, architettonici e archeologici nonché di attività sportive, quali vela, canoa, wind-surf, etc.
5. La tipologia di stabilimento balneare soggiace alle seguenti regole:
 - a) I servizi igienici dovranno essere commisurati in base al numero di fruitori dell'area in concessione demaniale marittima, e comunque in un rapporto di almeno 2 Wc ogni 30 ombrelloni, opportunamente adeguati alla normativa vigente in materia. Per ciò che concerne le persone diversamente abili, si dovranno prevedere un minimo di un bagno per disabili, come prescritto dalla normativa;

- b) E' consentita l'istallazione di ambienti adibiti a Chiosco-Bar, opportunamente dimensionati e forniti di apposite autorizzazioni previste per legge. Il Chiosco-Bar dovrà essere fornito di tutte le attrezzature atte alla somministrazione di bevande ed alimenti preconfezionati, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) E' consentita l'istallazione di ambienti adibiti a Ristorazione, quali Cucine, opportunamente dimensionati e forniti di apposite autorizzazioni.
- d) I locali Direzione/Deposito, sono quelli adibiti alle funzioni di deposito, direzione e guardiana. Essi dovranno essere forniti di opportuni spogliatoi e servizi igienici, dimensionati opportunamente in base alla normativa vigente in materia, quale Legge 81/08 e ss.mm.ii.;
- e) E' prevista l'istallazione di Cabine in legno/Spogliatoi nella misura di 1 per ogni 50 punti ombra, costituite con materiali in linea con le disposizioni del P.T.P., e dovranno essere opportunamente definite in base alle esigenze dello stabilimento balneare. Le dimensioni massime di ogni singola cabina non potranno superare i 4,00 mq (2,00 x 2,00 mt);
- f) E' consentito installare tavolati lignei ad uso elioterapico, con materiali compatibili con le prescrizioni del P.T.P.
- g) E' consentita l'istallazione, anche in via temporanea, di palcoscenici per rappresentazioni, opportunamente collaudato da un tecnico abilitato

Art.25 – CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Come disciplinato dal PUAD Regionale, gli stabilimenti balneari sono classificati in quattro fasce contrassegnate da stelle marine che esprimono il livello quali-quantitativo dei servizi offerti. Nel dettaglio, gli stabilimenti balneari devono garantire il possesso dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella A “Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari” allegata al PUAD Regionale.
2. Per la suddetta classificazione si deve rispettare il possesso dei seguenti requisiti e punteggi:
 - a) Per 1 stella marina: i requisiti obbligatori minimi;
 - b) Per 2 stelle marine: almeno 40 punti oltre i requisiti obbligatori minimi;
 - c) Per 3 stelle marine: almeno 80 punti oltre i requisiti obbligatori minimi;
 - d) Per 4 stelle marine: almeno 120 punti oltre i requisiti obbligatori minimi;I suddetti servizi si considerano in essere seppur erogati, anche da soggetti terzi, entro una distanza massima di mt.200 dallo stabilimento.
3. L'attribuzione delle stelle marine è operata dal Comune competente per territorio in base al numero dei requisiti posseduti dallo stabilimento balneare, come analiticamente indicato nella citata Tabella A.
4. Il titolare di uno stabilimento balneare è tenuto a dichiarare al Comune competente per territorio la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla modulistica regionale.

5. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 3, procede alla verifica e, con proprio provvedimento, la accoglie o respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento.
6. La classificazione ottenuta dallo stabilimento balneare deve essere indicata dal concessionario nella tabella dei prezzi ed esposta in maniera visibile.
7. Il Comune può procedere, in ogni momento, anche d'ufficio o su motivata richiesta della Regione, ad una verifica dei requisiti e provvedere al declassamento oppure all'attribuzione di una classificazione superiore in coerenza con l'effettivo possesso dei requisiti.
8. L'adozione di modalità di gestione "Plastic Free" e "Zero Waste" all'interno degli stabilimenti costituisce titolo di premialità ambientale.
9. I requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari, come da Tabella A, si intendono ottenuti senza alcuna realizzazione di nuovi volumi, sia removibili che non removibili.

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI AMBITI OMOGENEI DI INTERVENTO

Art.26 – AMBITI OMOGENEI DI INTERVENTO

Le presenti norme disciplinano le aree ricadenti nel demanio marittimo come individuate nel sistema informativo demaniale nazionale (SID) e come suddivise all'interno della Relazione Generale di Progetto per ambiti omogenei, che di seguito si ripropone:

- a) Fundera;
- b) Capitello;
- c) Litoranea Fungo;
- d) Regina Isabella;
- e) Varulo;
- f) Costone Monte Vico;
- g) San Montano.

Art.27 - AMBITO FUNDERA

Il presente articolo va a disciplinare l'utilizzo delle aree demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, in particolare le aree concedibili delimitate nel seguente ambito di intervento.

1. In tale zona, sono consentiti interventi volti alla riqualificazione e preservazione delle opere di protezione mediante una costante opera di manutenzione ordinaria, da parte dei concessionari.
Eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedono l'uso di tecnologie di ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali.
Gli interventi di difesa della costa e degli abitanti costieri, da eseguire a mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi paesistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle

caratteristiche ambientali paesistiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'intervento la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia.

2. Sono consentiti interventi di ripascimento per il ripristino della linea di battigia così come evidenziata nelle cartografie del Sistema Informativo del Demanio Marittimo, secondo le normative vigenti, e comunque previa acquisizione di tutti i pareri necessari per tale intervento, da parte degli organi preposti al rilascio di tali autorizzazioni.
3. È possibile installare tavolati lignei e con materiali compatibili con le prescrizioni del P.T.P.
4. È consentita l'installazione di manufatti e/o opere amovibili necessari ed indispensabili per lo svolgimento dell'attività (servizi igienici, spogliatoi, chiosco bar, etc.), in conformità ai requisiti minimi obbligatori del presente regolamento ed alle normative vigenti.
5. È fatto obbligo del futuro concessionario realizzare interventi atti a migliorare l'accessibilità all'area in oggetto, laddove possibile anche per persone con mobilità ridotta, con elementi artificiali, quali rampe e scale, di facile rimozione, opportunamente dimensionati e caratterizzati da materiali e forme compatibili con le normative del P.T.P.
6. Tutte le installazioni sull'area in concessione demaniale marittima verranno regolamentate in accordo con l'ufficio demanio e l'ufficio locale marittimo di Lacco Ameno, dovranno essere, altresì, predisposte adeguate vie di fuga, segnalazioni sia diurne che notturne, impianti antincendio, guardiania, salvataggio e tutte le attrezzature atte a scongiurare qualsiasi pericolo derivante dall'utilizzo della concessione demaniale esennale.
7. Il concessionario sarà tenuto, previo montaggio delle strutture ad acquisire tutte le autorizzazioni e pareri atte al corretto utilizzo delle aree e svolgimento delle attività (vedi scheda dettaglio nella relazione di progetto).
8. È fatto obbligo, al futuro concessionario dell'area in oggetto, di assolvere agli adempimenti relativi alla pulizia delle aree, come successivamente disciplinato dall'art.37.

Art.28 - AMBITO CAPITELLO

In quest'ambito ritroviamo una zona concedibile e una zona di pubblica fruizione, accessibile esclusivamente per i normodotati.

1. In tale zona, sono consentiti interventi volti alla riqualificazione e preservazione delle opere di protezione mediante una costante opera di manutenzione ordinaria, da parte dei concessionari.
2. Sono consentiti interventi di ripascimento per il ripristino della linea di battigia così come evidenziata nelle cartografie del Sistema Informativo del Demanio Marittimo, secondo le normative vigenti, e comunque previa acquisizione di tutti i pareri necessari per tale intervento, da parte degli organi preposti al rilascio di tali autorizzazioni.

3. È consentita l'istallazione di manufatti e/o opere amovibili necessari ed indispensabili per lo svolgimento dell'attività (servizi igienici, spogliatoi, chiosco bar, etc.), in conformità ai requisiti minimi obbligatori del presente regolamento ed alle normative vigenti.
4. E' fatto obbligo del futuro concessionario realizzare interventi atti a migliorare l'accessibilità all'area in oggetto, laddove possibile anche per persone con mobilità ridotta, con elementi artificiali, quali rampe e scale, di facile rimozione, opportunamente dimensionati e caratterizzati da materiali e forme compatibili con le normative del P.T.P.
5. Tutte le installazioni sull'area in concessione demaniale marittima verranno regolamentate in accordo con l'ufficio demanio e l'ufficio locale marittimo di Lacco Ameno, dovranno essere, altresì, predisposte adeguate vie di fuga, segnalazioni sia diurne che notturne, impianti antincendio, guardiania, salvataggio e tutte le attrezzature atte a scongiurare qualsiasi pericolo derivante dall'utilizzo della concessione demaniale esennale.
6. Il concessionario sarà tenuto, previo montaggio delle strutture ad acquisire tutte le autorizzazioni e pareri atte al corretto utilizzo delle aree e svolgimento delle attività (vedi scheda dettaglio nella relazione di progetto).
7. E' obbligatorio rendere disponibili i servizi minimi nonché il servizio di salvamento per la limitrofa spiaggia libera.

ART.29 - AMBITO LITORALE FUNGO

1. Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti dovranno prevedere le integrazioni e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei di origine vulcanica e/o calcarea.
2. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché interventi di nuova costruzione riguardanti esclusivamente strutture stagionali di facile rimozione al servizio delle attività commerciali, previa acquisizione dei relativi regolari pareri degli Enti competenti e conseguente Autorizzazione in merito.
3. E' fatto obbligo del futuro concessionario realizzare interventi atti a migliorare l'accessibilità all'area in oggetto, laddove possibile anche per persone con mobilità ridotta, con elementi artificiali, quali rampe e scale, di facile rimozione, opportunamente dimensionati e caratterizzati da materiali e forme compatibili con le normative del P.T.P..
4. È possibile installare tavolati lignei e con materiali compatibili con le prescrizioni del P.T.P.;
5. È consentita l'istallazione di manufatti e/o opere amovibili necessari ed indispensabili per lo svolgimento dell'attività (servizi igienici, spogliatoi, chiosco bar, etc.), in conformità ai requisiti minimi obbligatori del presente regolamento ed alle normative vigenti.

6. E' fatto obbligo, al futuro concessionario dell'area in oggetto, di assolvere agli adempimenti relativi alla pulizia delle aree, come successivamente disciplinato dall'art.37.
7. Tutte le installazioni sull'area in concessione demaniale marittima verranno regolamentate in accordo con l'ufficio demanio e l'ufficio locale marittimo di Salerno, dovranno essere, altresì, predisposte adeguate vie di fuga, segnalazioni sia diurne che notturne, impianti antincendio, guardiania, salvataggio e tutte le attrezzature atte a scongiurare qualsiasi pericolo derivante dall'utilizzo della concessione demaniale esennale.
8. Il concessionario sarà tenuto, previo montaggio delle strutture ad acquisire tutte le autorizzazioni e pareri atte al corretto utilizzo delle aree e svolgimento delle attività (vedi scheda dettaglio nella relazione di progetto).
9. E' obbligatorio rendere disponibili i servizi minimi nonché il servizio di salvamento per i limitrofi tratti di spiaggia libera.
10. In tale ambito è possibile rilasciare apposita concessione da destinare agli studi meteomarini e di ricerca.

Art.30 - AMBITO REGINA ISABELLA

11. Le periodiche operazioni di ripristino e manutenzione delle scogliere esistenti dovranno prevedere le integrazioni e/o la sostituzione dei massi artificiali con elementi lapidei di origine vulcanica e/o calcarea.
12. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché interventi di nuova costruzione riguardanti esclusivamente strutture stagionali di facile rimozione al servizio delle attività commerciali, previa acquisizione dei relativi regolari pareri degli Enti competenti e conseguente Autorizzazione in merito.
13. E' fatto obbligo del futuro concessionario realizzare interventi atti a migliorare l'accessibilità all'area in oggetto, laddove possibile anche per persone con mobilità ridotta, con elementi artificiali, quali rampe e scale, di facile rimozione, opportunamente dimensionati e caratterizzati da materiali e forme compatibili con le normative del P.T.P..
14. È possibile installare tavolati lignei e con materiali compatibili con le prescrizioni del P.T.P.;
15. È consentita l'installazione di manufatti e/o opere amovibili necessari ed indispensabili per lo svolgimento dell'attività (servizi igienici, spogliatoi, chiosco bar, etc.), in conformità ai requisiti minimi obbligatori del presente regolamento ed alle normative vigenti.
16. E' fatto obbligo, al futuro concessionario dell'area in oggetto, di assolvere agli adempimenti relativi alla pulizia delle aree, come successivamente disciplinato dall'art.37.
17. Tutte le installazioni sull'area in concessione demaniale marittima verranno regolamentate in accordo con l'ufficio demanio e l'ufficio locale marittimo di Salerno, dovranno essere, altresì, predisposte adeguate vie

di fuga, segnalazioni sia diurne che notturne, impianti antincendio, guardiana, salvataggio e tutte le attrezzature atte a scongiurare qualsiasi pericolo derivante dall'utilizzo della concessione demaniale esennale.

18. Il concessionario sarà tenuto, previo montaggio delle strutture ad acquisire tutte le autorizzazioni e pareri atte al corretto utilizzo delle aree e svolgimento delle attività (vedi scheda dettaglio nella relazione di progetto).
19. E' obbligatorio rendere disponibili i servizi minimi nonché il servizio di salvamento per i limitrofi tratti di spiaggia libera.

Art.31 - AMBITO VARULO

1. In dettaglio l'area demaniale, eventualmente fruibile e salvo revoca dell'Ordinanza di Interdizione, è rappresentata dalla piccola porzione di spiaggia esistente il cui accesso ad oggi può avvenire esclusivamente via mare.
2. E' possibile, su istanza di parte, eseguire interventi di difesa della costa che prevedano l'uso di tecnologie di ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali. In tale ipotesi, dopo le opportune valutazioni e considerazioni, l'amministrazione potrebbe riconsiderare la possibilità di rilasciare concessioni ad uso turistico ricreativo a carattere stagionale ed apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente testo.

Art.32 - AMBITO COSTONE MONTE VICO

L'area è esclusa da previsioni di utilizzo concessorio, privilegiando il mantenimento delle condizioni di naturalità e la tutela del contesto paesaggistico e geomorfologico.

Art.33 - AMBITO SAN MONTANO.

1. In tale zona, sono consentiti interventi volti alla riqualificazione e preservazione delle opere di protezione mediante una costante opera di manutenzione ordinaria, da parte dei concessionari.
2. Non sono previste ulteriori aree concedibili, né ampliamenti delle superfici in concessione, al fine di garantire la tutela dell'equilibrio ambientale, la salvaguardia del bene naturalistico e la corretta gestione dei flussi turistici.
3. È consentita l'istallazione di manufatti e/o opere amovibili necessari ed indispensabili per lo svolgimento dell'attività (servizi igienici, spogliatoi, chiosco bar, etc.), in conformità ai requisiti minimi obbligatori del presente regolamento ed alle normative vigenti.
4. E' fatto obbligo del futuro concessionario realizzare interventi atti a migliorare l'accessibilità all'area in oggetto, laddove possibile anche per persone con mobilità ridotta, con elementi artificiali, quali rampe e scale, di facile rimozione, opportunamente dimensionati e caratterizzati da materiali e forme compatibili con le normative del P.T.P.
5. Tutte le installazioni sull'area in concessione demaniale marittima verranno regolamentate in accordo con l'ufficio demanio e l'ufficio locale marittimo di Lacco Ameno, dovranno essere, altresì, predisposte adeguate vie di fuga,

segnalazioni sia diurne che notturne, impianti antincendio, guardiania, salvataggio e tutte le attrezzature atte a scongiurare qualsiasi pericolo derivante dall'utilizzo della concessione demaniale esennale.

6. Il concessionario sarà tenuto, previo montaggio delle strutture ad acquisire tutte le autorizzazioni e pareri atte al corretto utilizzo delle aree e svolgimento delle attività (vedi scheda dettaglio nella relazione di progetto).

7.E' obbligatorio rendere disponibili i servizi minimi nonché il servizio di salvamento per la limitrofa spiaggia libera, seppur di competenza del Comune di Forio.

CAPO III – NORME FINALI

Art.34 – ADDIZIONALE REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la quota del tributo regionale trasferita ai Comuni, secondo le previsioni di cui al comma 124, art. 1 della Legge Regionale n. 5/2013, ha destinazione vincolata per le spese di manutenzione e gestione delle aree demaniali di cui alla presente disciplina.

Art.35 – ORDINANZA BALNEARE – STAGIONALITÀ

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Comune, sentite anche le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, emette l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti dell'attività turistico-ricreativa di rispettiva competenza come la regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento.
2. Ai fini dello sviluppo del turismo e dell'economia regionale, il Comune può prevedere la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge Regionale n.10 del 10 maggio 2012 e fatto salvo il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, che dovrà prevedere il mantenimento della struttura oltre la stagione balneare.

Art.36 – DISCIPLINA DEI PREZZI

1. I concessionari comunicano al Comune, entro il 15 marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi da erogare da applicarsi fino al mese di marzo dell'anno successivo.
2. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta, oltre a quanto stabilito al successivo art. 16, l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
3. Il concessionario pubblica sul proprio sito internet ed espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella, in almeno tre lingue oltre l'italiano, con l'indicazione dei prezzi dei servizi offerti (comprensivi di IVA) conformi all'ultima regolare comunicazione.

Art.37 - OBBLIGHI E DIVIETI

1. Presso gli arenili ed aree adiacenti ricadenti sotto le direttive del Comune di Lacco Ameno sono istituiti i seguenti obblighi e divieti:
 - a) divieto di fare uso di detersivi, shampoo e saponi vari;
 - b) divieto di praticare giochi che possono arrecare fastidio e potenziale pericolo per la collettività presente;
 - c) gli apparecchi radiofonici, televisivi nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, dovranno essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non arrecare fastidio e disturbo alla collettività ed al vicinato.
 - d) divieto di utilizzare spazi ed aree pubbliche al di fuori di quelle eventualmente acquisite in concessione e/o porre in essere strutture anche mobili in assenza delle previste autorizzazioni;
 - e) divieto per le attività di commercio, ed ai pubblici esercizi installare insegne, anche mobili e/o tabelle pubblicitarie in assenza delle previste autorizzazioni;
 - f) divieto di accendere falò;
 - g) obbligo di depositare i rifiuti ben chiusi negli appositi sacchetti, nei contenitori predisposti dal Comune secondo gli orari dallo stesso indicati e secondo la differenziazione dei rifiuti sempre dal Comune indicata;
 - h) divieto di assumere comportamenti contrastanti con norme etiche e di buon costume;
 - i) obbligo di effettuare manutenzioni ai natanti ivi compreso il rimessaggio da cui possa derivare imbrattamento ed inquinamento dei luoghi;
 - l) è fatto obbligo alle attività di commercio ed ai pubblici esercizi, smontare a fine periodo balneare o di vigenza dell'autorizzazione, le strutture eventualmente installate a servizio e supporto delle attività medesime;

Art.38 – VIGILANZA E SANZIONI

1. Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza e controllo sulle disposizioni della presente legge e, in particolare, sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune territorialmente competente il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusivi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione.
2. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.
3. L'esercizio delle attività, sopra disciplinate, senza aver presentato regolare dichiarazione di classificazione di cui al comma 3, art. 15 della presente disciplina, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 ad euro 1.000,00.

4. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi al Comune, nei termini previsti, di cui al comma 1, art. 14 della presente Disciplina, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00.
5. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati, di cui al comma 1, art. 14 della presente Disciplina, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200,00 a euro 500,00.
6. L'omessa esposizione della tabella prezzi di cui al comma 3, art. 14 della presente disciplina, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 300,00 a euro 900,00.
7. La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio sulle attività sopra disciplinate.

Art.39 – NORME FINALI

Per gli aspetti non disciplinati dal PAD si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle leggi di comparto regionali e nazionali vigenti in materia.